



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

ΔUECATO "A"

01609

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

*redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 ss.mm.ii. ed in conformità alle linee guida emanate dall'assessorato della salute della
Regione Sicilia, Circ. 25 Maggio 2012, n. 1292*

Rev. 01. Ottobre 2023

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento costituisce revisione del regolamento aziendale approvato con Delibera n. 1259 del 22/12/2008.

Nel rispetto di quanto sancito dal Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., di seguito brevemente indicato con D.lgs. 81/08, il regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione permanente ed organica dell'attività di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico-Di Cristina-Benfratelli", di seguito denominata "ARNAS".

Esso definisce le modalità per individuare all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i soggetti coinvolti e trovano campo di applicazione in tutti i luoghi di lavoro, ambienti ad uso comune, locali isolati, aree esterne agli edifici, dell'Azienda, per tutte le attività lavorative ivi svolte, in tutte le articolazioni aziendali in cui opera personale dipendente o ad esso equiparato.

Ai fini del presente Regolamento, sono equiparati al personale dipendente tutti i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio, frequentano o svolgono attività all'interno dell'Azienda (art.2 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

Le responsabilità della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguardano l'intera organizzazione aziendale, a partire dal Datore di Lavoro sino ad arrivare ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. Eventuali inosservanze da parte dei soggetti destinatari del presente regolamento e degli obblighi previsti dallo stesso, oltre che a renderli passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa, avranno rilevanza, in sede di valutazione, ai fini del rinnovo degli incarichi professionali.

Art. 3 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'Azienda ARNAS è stata formalmente costituita con Legge Regionale n. 5 del 14 Aprile 2009 ed attivata giusto Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 338 del 31/08/2009. L'Azienda mira a soddisfare i bisogni e le aspettative di ogni cittadino assicurando in qualsiasi circostanza, la cura e l'assistenza più adeguata. Da un punto di vista istituzionale sono organi dell'azienda il Direttore Generale, che nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, che svolgono attività di coordinamento e controllo ognuno per la propria area di competenza, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione. La struttura organizzativa dell'Azienda si articola in Dipartimenti strutturali e/o funzionali; strutture complesse, strutture semplici dipartimentali, strutture semplici articolazioni di strutture complesse, articolazioni in Staff alla Direzione Strategica, ed alle dirette dipendenze del Direttore Generale. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda è disciplinato dall'Atto aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-comma

1bis del D.Lgs 30/12/1992 n. 502, secondo le linee guida di cui al Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 1360 del 03/08/2015 e secondo le linee guida di cui al Decreto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 1675 del 31/07/2019, e adottato con Delibera n.1228 del 07/10/2021 e modificato con Delibera n. 964 del 14/07/2022.

Art. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In ossequio a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il presente Regolamento individua le seguenti figure chiamate ai più significativi compiti:

- Datore di Lavoro
- Dirigente
- Dirigente con delega di funzioni
- Preposto
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Lavoratore

Altre figure parimenti importanti sono quelle individuate dal D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a) , della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, e nello specifico:

- Esperto di radioprotezione
- Medico Autorizzato

Tutte le strutture aziendali sono comunque tenute a collaborare e a fornire il supporto logistico, tecnico, scientifico, amministrativo, informativo, formativo, etc., nell'ambito della gestione attiva della sicurezza, alle figure sopra individuate.

CAPO II – ASSETTO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Art. 5 DATORE DI LAVORO

Il **Direttore Generale**, ai sensi dell'art.2, lett. b) del D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., in qualità di organo di vertice con potere decisionale e di spesa, è il Datore di Lavoro (DL) dell'Azienda. Egli svolge attività di indirizzo e di controllo dell'attuazione ed osservanza delle misure di sicurezza del lavoro. Nella sua qualità di DL, mantiene tutti gli obblighi ad esso attribuiti dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ove non decida di avvalersi dell'istituto della “delega di funzione” ai sensi dell'art. 16 del medesimo Decreto legislativo.

Sono obblighi esclusivi del DL e pertanto non delegabili, quelli definiti dall'art.17 del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii., ovvero:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e i RLS;

b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I doveri generali sulla sicurezza che fanno capo al Direttore Generale sono:

1. individuare le competenze necessarie per poter gestire, coordinare, controllare e verificare l'andamento delle operazioni ed i risultati, nell'ambito dello schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
2. definire, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle priorità:
 - 2.1 un programma di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori;
 - 2.2 un programma per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e salute;
 - 2.3 un programma per l'informazione e la formazione continua di tutto il personale in materia di salute e sicurezza;
3. vigilare e controllare affinché i programmi, le attività e le direttive date, riguardanti la sicurezza, vengano concretamente attuate in modo efficiente;
4. istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., organizzarlo, secondo quanto previsto dalla Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010, e designare, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/08, il Responsabile, il quale deve possedere le capacità ed i requisiti di cui all'art. 32 del citato decreto;
5. individuare e assegnare le risorse umane (competenze e professionalità) e strumentali per il funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto previsto nella Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010;
6. nominare, ai sensi dell'art.18 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il Medico Competente, il quale deve possedere i titoli e i requisiti di cui all'art. 38 del citato decreto e deve svolgere i compiti previsti dall'art. 25 dello stesso decreto;
7. valutare, ex art.17, lett. a) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e conseguentemente elaborare il relativo documento con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 28 e segg. del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
8. indire, almeno una volta l'anno, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, una riunione ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le cui modalità e contenuti devono essere conformi a quanto previsto nel comma 2) del predetto articolo;
9. provvedere, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione, informazione ed addestramento in materia di salute e sicurezza.

Gli obblighi definiti dall'art.18 del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. sono condivisi tra il DL e i Dirigenti. Per tali poteri e doveri è prevista la facoltà di delega da parte del DL a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

ART. 6 DELEGA E SUBDELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Il Direttore Generale, n.q. di Datore di Lavoro e di Rappresentante Legale dell'ARNAS, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ove lo ritenga necessario e con i limiti previsti dall'art.17, può delegare alcune delle sue funzioni ai Dirigenti che presso l'ARNAS Ospedale Civico Di Cristina e Benfratelli, sono individuati nei:

1. Direttori di Dipartimento;
2. Direttori di Unità Operativa Complessa (U.O.C.);
3. Direttori di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.);
4. ogni altro Dirigente, con possibilità di intervento e regolamentazione dell'attività lavorativa, a cui il Direttore Generale riterrà opportuno delegare determinate funzioni.

E' altresì delegabile il Dirigente che espleta le funzioni di Direttore di Dipartimento, di U.O.C. o di U.O.S.D., n.q. di facente funzioni (f.f.), limitatamente al periodo di affidamento dell'incarico, durante il quale avrà gli stessi compiti, le stesse responsabilità e la stessa autonomia previste nell'atto di delega conferito al titolare effettivo dell'incarico.

L'atto di delega dovrà, pena la nullità:

1. essere un atto scritto recante data certa;
2. attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3. attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; la valutazione delle risorse finanziarie da attribuire al singolo delegato sarà indicata nell'apposita delega;
4. essere accettato dal delegato per iscritto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di assunzione dell'incarico, o ove necessario, potrà essere notificato separatamente, in qualunque momento.

Alla delega di cui al comma 1 dell'art. 16 del D.lgs. 81/08 deve essere data adeguata pubblicità.

Con il conferimento della delega vengono trasferiti al delegato, nell'ambito dell'attività svolta nell'Azienda, gli obblighi del DL previsti dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.lgs. 106/09, meglio evidenziati nei modelli di delega allegati al presente regolamento, con eccezione di quelli previsti all'art. 17 (Obblighi del Datore di lavoro non delegabili).

Si allega al presente Regolamento sub lettera "A" il Modello di Delega".

Ai sensi dell'art. 16 comma 3-bis del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro a personale sottoposto in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari. Qualora ci si avvalga della facoltà di subdelegare, **è fatto obbligo al Delegante di informare il S.P.P.**, al fine di consentire la predisposizione dei necessari adempimenti di competenza.

La sub-delega di cui al periodo precedente non esime il delegante dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. **Non è ammessa ulteriore sub-delega.**

Con il conferimento della subdelega il Delegante è esonerato da ogni responsabilità per gli adempimenti agli obblighi delegati dei quali risponde esclusivamente il subdelegato, fatto salvo l'obbligo di vigilanza in capo al delegante.

Si allega al presente Regolamento sub lettera "B" il Modello di Subdelega".

Il delegato è obbligato a cooperare con tutte le articolazioni aziendali (U.O.C. Gestione Tecnica, U.O.C. Provveditorato, U.O.S. S.P.P.,) per garantire il rispetto normativo della sicurezza di tutte le aree di propria competenza ubicate nelle strutture aziendali, con particolare riguardo al rispetto delle norme vigenti in tema di:

- Prevenzione degli infortuni;
- Prevenzione degli incendi e relative misure di sicurezza;
- Sicurezza tecnico-impiantistica e rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle strutture, attrezzature, impianti e luoghi di lavoro.

Qualora non fossero disponibili gli strumenti o le risorse appropriate a garantire la sicurezza, il delegato ha comunque l'obbligo di attivarsi per segnalare le necessità al delegante, adottando nel frattempo tutte le misure prudenziali provvisorie, utili e necessarie, anche avvalendosi del supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Parimenti il delegato ha l'obbligo di attivare le procedure necessarie affinché vengano eliminate tutte le carenze riscontrate.

In caso di delega di funzioni, al Dirigente delegato sono garantiti ampi poteri di iniziativa ed organizzazione e piena autonomia decisionale e di spesa. Con apposita deliberazione sarà istituito un fondo nel Bilancio Economico Aziendale a cui i delegati possono attingere nei limiti delle somme assegnate a ciascuno di essi per l'attuazione di provvedimenti inerenti l'ottemperanza agli obblighi delegati, fermo restando che gli obblighi derivanti dall'esecuzione di rilevanti o programmabili interventi strutturali ed impiantistici o dall'acquisto di specifiche attrezzature, che si dovessero rendere necessari per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, dovranno essere segnalati, da parte del delegato, con formale richiesta del loro adempimento alla Direzione Strategica nelle sue articolazioni e alle strutture aziendali competenti. Queste ultime dovranno attivare tutti i processi necessari alla realizzazione delle opere necessarie, ferma restando la responsabilità del delegato di rimanere parte attiva nella risoluzione delle problematiche segnalate, verificando periodicamente l'andamento delle opere e informando costantemente la Direzione Strategica.

I criteri e la modalità operativa per l'uso del citato fondo aziendale sono riportati nella Procedura allegata al presente Regolamento sub lettera "C".

Il delegante dovrà garantire il reintegro della somma di denaro messa a disposizione del delegato, ogni qual volta lo stesso, avendola esaurita, ne inoltri giustificata richiesta.

ART. 7 DIRIGENTI

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale si avvale della collaborazione dei Dirigenti, secondo il disposto dell'art.18, comma 1 del D.lgs. 81/08.

Ai sensi dell'art. 2, lett. d), del D.Lgs. 81/08, il "Dirigente" è *"la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*.

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento i Dirigenti Delegati sono "l'alter ego" del Datore di Lavoro, coloro che sovrintendono una determinata struttura organizzata e sono responsabili della corretta e puntuale attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte.

Il Dirigente, così come sopra definito, è individuato nelle sottoelencate figure presenti nell'organigramma aziendale:

- Direttore di Dipartimento;
- Direttore di Unità Operativa Complessa (U.O.C.);
- Direttore di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.);
- ogni altro Dirigente, con possibilità di intervento e regolamentazione dell'attività lavorativa, a cui il Direttore Generale riterrà opportuno delegare determinate funzioni.

Il Dirigente è responsabile nei confronti del personale alle sue dirette dipendenze degli obblighi che, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/08, gli sono attribuiti insieme al Datore di lavoro e che, con il presente regolamento, gli sono specificatamente assegnati, e nello specifico, il Dirigente Delegato dal Datore di Lavoro deve:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. identificare e designare con atto scritto uno o più soggetti all'interno della propria organizzazione a cui attribuire l'incarico di "preposto" nei limiti e ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 81/08, comunicando il/i nominativo/i al Datore di lavoro;
3. nell'affidare i compiti al personale alle sue dirette dipendenze, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, DPI, sentito il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
5. adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
6. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
7. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
8. comunicare tempestivamente al Medico Competente ed al Servizio Prevenzione e Protezione la cessazione del rapporto di lavoro (Compito specifico del Direttore U.O.C. Risorse Umane);

9. adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
11. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08;
12. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
13. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute adottate;
14. predisporre, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, l'elaborazione del documento di cui all'articolo 26, comma 3, D.lgs. 81/08 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, del citato Decreto e, su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
15. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
16. comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.lgs. 81/08, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (Compito specifico del Direttore U.O.C. Risorse Umane);
17. comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.lgs. 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Compito specifico del Direttore U.O.C. Risorse Umane);
18. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ipotesi di cui all'art. 50 del D.lgs. 81/08;
19. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.lgs. 81/08;
20. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
21. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
22. adottare, in caso di presenza di lavoratori di imprese appaltatrici operanti all'interno della propria struttura, tutte le misure necessarie alla tutela della loro salute e della loro sicurezza,

conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 (In stretta collaborazione con i Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Tecnica, Provveditorato ed Affari Generali);

23. verificare il rispetto dei programmi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti relativi alle attività di cui è responsabile (Compito specifico del Direttore U.O.C. Gestione Tecnica);

24. provvedere affinché tutte le figure appartenenti alla propria Unità Operativa indicate nel Piano di Emergenza conoscano le procedure finalizzate alla gestione dell'emergenza (In stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);

Relativamente agli ambienti di uso comune (corridoi, ingressi, scale, sale d'attesa, ecc.) afferenti ciascuna U.O., le competenze in materia di salute e sicurezza riguardanti detti spazi saranno debitamente evidenziate, di volta in volta, per ciascun delegato, nell'ambito della Delega o della Subdelega.

Per quanto riguarda le competenze in materia di salute e sicurezza per le aree esterne agli edifici (viali, Parcheggi, ecc.), edifici o locali isolati, portinerie, ecc. sarà cura del Direttore Generale stabilirne l'assegnazione, e pertanto saranno debitamente evidenziate, di volta in volta, per ciascun delegato, nell'ambito della Delega o della Subdelega.

I Dirigenti Delegati provvedono allo svolgimento delle funzioni delegate nei limiti del budget loro attribuito. Compito principale del Dirigente, ai fini del presente Regolamento, dovrà essere quello di analizzare con buon senso e alla luce delle proprie conoscenze tecniche e professionali le necessità che attengono alla prevenzione e alla protezione dai rischi, comunicarle formalmente agli uffici competenti, accertandosi successivamente dell'effettiva fornitura di quanto richiesto nel caso in cui si tratti di Dispositivi di Protezione Individuale o di altro tipo di materiale o attrezzature di lavoro, e contemporaneamente di vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori. Le richieste di quanto necessario per l'abbattimento dei rischi (materiali, DPI e/o lavori e/o servizi) dovranno pervenire all'Ufficio Provveditorato o all'Ufficio Tecnico, con nota recante protocollo digitale e firma leggibile del Dirigente richiedente.

Qualora debbano essere apportate/introdotte significative modifiche e/o variazioni alle attività svolte, ai luoghi di lavoro, dell'utilizzo e/o introduzione di nuove apparecchiature o di prodotti o sostanze pericolose, nelle UU.OO. da essi dirette, il Dirigente responsabile, ha l'obbligo di avvisare preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale coadiuvato dal Medico Competente, sentiti gli RR.LL.SS., intervengono con delle verifiche e con eventuali suggerimenti e/o prescrizioni.

ART. 8 PREPOSTI

Ai sensi dell'art. 2, lett. e) del D.lgs. 81/08, il "Preposto" è *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”*

L'identificazione del Preposto è resa obbligatoria ad opera del Dirigente Delegato dalla Legge n. 215/2021, con atto scritto (modello allegato al presente Regolamento sub lettera “D”), il quale

inoltre deve provvedere a comunicargli, tramite informativa (allegata al presente Regolamento sub lettera "E"), i compiti e le funzioni previste dall'art. 19 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

La nomina del Preposto deve essere comunicata al Direttore Generale per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione.

A titolo esemplificativo potrebbero assolvere le funzioni di Preposto le seguenti figure aziendali:

- Dirigente di UOS (medico e non);
- Responsabile di un servizio;
- Coordinatore infermieristico;
- Coordinatore tecnico;
- Ogni dipendente che svolge funzioni di coordinamento di più dipendenti ma che tuttavia risponde del suo operato ad un superiore.

Secondo le loro attribuzioni e competenze, art. 19 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i Preposti devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

ART. 9 LAVORATORI

I lavoratori sono, all'interno del sistema di prevenzione aziendale, soggetti portatori di diritti e doveri, in particolare devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle

altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I loro obblighi sono individuati dall'art.20 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.:

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose⁴⁵, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;*
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

ART. 10 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

L'art.2 D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. definisce il «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”*

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito indicati RLS) sono eletti o designati dai lavoratori secondo le modalità previste nell'art.47 del D.lgs. 81/08 ss.mm.ii., con le funzioni e i compiti stabiliti nell'art. 50 del medesimo Decreto:

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;*
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;*

- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 (DUVRI).
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

ART. 11 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ai sensi dell'art.2 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. il «Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi» è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il SPP è organizzato secondo quanto disposto dalla Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 "Linee guida sull'assetto

organizzativo e funzionale dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle strutture sanitarie della Regione Siciliana”.

Ai sensi dell’art. 33 del medesimo Decreto i compiti del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), definito secondo l’art. 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 81/08 è designato dal datore di lavoro all’interno dell’organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 81/08, preferibilmente nell’ambito della dirigenza professionale o sanitaria, in possesso delle capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 81/08, e opera alle dirette dipendenze del datore di lavoro, con garanzie di indipendenza e autonomia operativa.

Il RSPP è consulente interno del datore di lavoro per l’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute, con compiti di organizzazione, coordinamento e gestione del servizio di prevenzione e protezione, conformemente a quanto previsto dall’art. 33 del decreto legislativo n. 81/08.

Il RSPP effettua l’attività di consulenza al datore di lavoro in maniera esclusiva e senza sovrapposizione di compiti, programma e coordina la sicurezza nell’ambito delle strategie politiche elaborate dalla Direzione Generale, realizzando le sue funzioni attraverso l’elaborazione di linee guida e procedure generali e specifiche.

Il RSPP collabora con il medico competente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda e delle situazioni di rischio, per la predisposizione e l’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica degli operatori sanitari (art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

Secondo quanto disposto dalla Circolare Assessoriale n. 1273 del 26 luglio 2010 "Linee guida sull’assetto organizzativo e funzionale dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle strutture sanitarie della Regione Siciliana”, per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente operativi della gestione della sicurezza il SPP farà riferimento a specifiche strutture organizzative aziendali:

- U.O.C. Gestione Tecnica, per gli interventi di programmazione della manutenzione strutturale e impiantistica del patrimonio aziendale e di controllo delle verifiche imposte dalla normativa vigente;
- U.O.S. Ingegneria Clinica, (articolazione della U.O.C. Gestione Tecnica) per la gestione in sicurezza delle apparecchiature sanitarie;

- U.O.S. Formazione, per lo svolgimento dei corsi di formazione e l'organizzazione del sistema di formazione sulla scorta del fabbisogno formativo in tema di sicurezza proposto dal Responsabile del SPP;
- U.O.C. Provveditorato e U.O.C. Economico Finanziario, per l'accertamento dei requisiti di sicurezza, sia in fase di acquisto che di manutenzione, di macchine, attrezzature, dispositivi medici, arredi, ecc.;
- U.O.C. Farmacia, per l'accertamento dei requisiti di sicurezza e salute in fase di acquisto di sostanze chimiche, disinfettanti, DPI e presidi di sicurezza e per la ricezione delle schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati pericolosi;
- U.O.C. Risorse Umane, per la ricezione dei nominativi dei nuovi assunti e della loro assegnazione e per i relativi provvedimenti che ne conseguono, per la ricezione e invio agli enti competenti dei dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- Direzioni Mediche dei presidi: per l'accertamento dei requisiti di igiene delle strutture ospedaliere, per la corretta gestione dei rifiuti ospedalieri, nonché per la gestione delle emergenze.

Il datore di lavoro assegna al SPP ambienti idonei e congrui al numero del personale ivi operante nonché fornisce, su richiesta motivata, la dotazione strumentale necessaria per poter espletare la propria attività di consulenza.

Il SPP per poter svolgere adeguatamente i compiti preposti necessita di professionalità interdisciplinari, con specifiche competenze per la valutazione di tutti i rischi presenti (strutturali, impiantistici, fisici, chimici, biologici, organizzativi, etc.); potrà avvalersi di professionalità specialistiche interne all'Azienda o, qualora non presenti, potrà rivolgersi a professionisti esterni, previa autorizzazione del Direttore Generale.

ART. 12 MEDICO COMPETENTE

Ai sensi dell'art.2 D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. il «*medico competente*»: *medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ed obblighi di cui all'art.25 del summenzionato decreto.*

ART. 13 MEDICO AUTORIZZATO

Il Medico Autorizzato è un medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.lgs. 101/2020 e ss.mm.ii., a svolgere l'attività di Radioprotezione Medica, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

Nella fattispecie le attività del Medico Autorizzato sono:

- sorveglianza medica dei lavoratori esposti di categoria A e B;
- sorveglianza medica delle squadre speciali di intervento;
- sorveglianza medica eccezionale.

ART. 14 ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE

Ai sensi dell'art.7 D.lgs. 101/2020 e ss.mm.ii. «l'esperto di radioprotezione»: è la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e

l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate nello stesso articolo 130.

Art. 15 - ADDETTO ALLA SICUREZZA LASER (ASL)

L'Addetto alla sicurezza laser (ASL) è la figura che ha l'autorità di monitorare e aumentare il controllo sui possibili rischi causati dal Laser e possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dal Laser, per i lavoratori che utilizzano ai sensi della norma CEI EN 60825 laser di classe 3B e 4.

L'ASL svolge i seguenti compiti in materia di sicurezza sul lavoro:

- esprime, preliminarmente all'utilizzo, il parere di conformità all'utilizzo del laser;
- valuta i rischi connessi all'uso dell'apparecchiatura, identifica, se necessario, la zona nominale di rischio, indica le procedure da applicare in armonia della normativa CEI in materia di sicurezza laser;
- individua le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- informa il SPP relativamente agli esiti della valutazione dei rischi relativa alle attività concernenti l'uso dei laser;
- verifica periodicamente il perdurare delle caratteristiche tecniche degli impianti laser e dei luoghi nonché l'attuazione delle eventuali prescrizioni inserite all'interno del parere espresso.

CAPO III – AGGIORNAMENTI E ALLEGATI

Art. 16 AGGIORNAMENTI

Il presente Regolamento sarà oggetto ad aggiornamento ogni qualvolta si presentino importanti e significative variazioni nell'organizzazione Aziendale e/o nella normativa di riferimento.

ALLEGATO “A” - MODELLO DI DELEGA



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

Direzione Generale

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6661111

EMAIL

ospedalecivicopa@pec.it

WEB

www.arnascivico.it

Al _____

Dott. _____

SEDE

Delega di funzioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

Il sottoscritto _____, nato a _____ () il _____, C.F. _____, in qualità di _____ e Datore di Lavoro dell'A.R.N.A.S. "Civico Di Cristina Benfratelli", con residenza anagrafica nel Comune di _____, Via _____, n. ____ e domiciliato presso la sede legale dell'Azienda sita in Palermo in Piazza Nicola Leotta, n. 4,

VISTA

la Delibera del Direttore Generale/Commissario Straordinario n. _____ del _____

RITENUTO

- Che appare necessario conferire **Delega di funzioni** ex art. 16 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. per le seguenti ragioni:
 - la complessità e l'ampiezza dell'attività aziendale, degli ambienti di lavoro, degli impianti e delle attrezzature utilizzate richiedono competenze ed adeguate capacità professionali per gli adempimenti in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori, imposti dalla normativa vigente;
 - il vertice dell'Azienda, odierno delegante, non possiede tutte le necessarie risorse di tempo per l'assolvimento di tutti gli adempimenti prevenzionistici e protezionistici in materia di prevenzione e protezione da infortuni, malattie professionali ed incendi necessari per garantire la massima sicurezza tecnica e/o organizzativa e/o procedurale di tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro di pertinenza dell'Azienda;
- verificato il Suo curriculum formativo e professionale e constatato il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, con il presente atto Le conferisce

DELEGA di FUNZIONE

- ai fini della tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori e delle persone a qualunque titolo operanti nelle seguenti strutture:
 - _____

La delega comporta l'attribuzione dei seguenti poteri:



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

- autorità di conformazione agli imperativi legali;
- poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- prerogative di interventi sull'ambiente di lavoro e sull'attività lavorativa;
- disponibilità degli strumenti organizzativi, gestionali ed economici necessari per l'adeguamento agli obblighi delegati in materia di salute e sicurezza.

La delega comporta, inoltre l'assenza di ingerenza del delegante sull'attività del delegato.

Il delegante conserva, comunque, i poteri di vigilanza.

COMPITI E FUNZIONI IN RELAZIONE ALLE STRUTTURE AFFERENTI E AL PERSONALE IVI OPERANTE

Visto quanto previsto all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di seguito si elencano le funzioni e i compiti oggetto della delega, da espletarsi anche attraverso il supporto formalizzato di dirigenti e preposti:

- 1) fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2) collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e gli RLS, al fine di assicurare il rispetto delle norme di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo autonomamente o su segnalazione degli stessi ad adottare i provvedimenti ritenuti utili a fronteggiare urgenti, improrogabili, impreviste e/o imprevedibili necessità connesse a motivi di sicurezza igiene e protezione della salute dei lavoratori;
- 3) collaborare con il Medico Competente nell'individuare i soggetti esposti a rischio ai fini della sorveglianza sanitaria e dare comunicazione allo stesso in occasione di cambiamenti rilevanti;
- 4) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- 5) attuare le prescrizioni o le limitazioni impartite dal Medico Competente nei giudizi di idoneità;
- 6) elaborare procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, il Medico Autorizzato e l'Esperto qualificato.
- 7) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione ai gradi di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- 8) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, ricevendo dal medico competente i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro e le informazioni in ordine ai giudizi dallo stesso espressi;
- 9) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- 10) prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 11) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi (DPC) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione;



- 12) richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- 13) adottare le misure per il controllo delle situazioni a rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 14) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 15) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- 16) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- 17) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- 18) tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'unità produttiva, sentito il medico competente, prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni;
- 19) in caso di svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto verificare che i lavoratori siano stati muniti, da parte dell'impresa appaltatrice, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- 20) provvedere affinché i lavoratori vengano adeguatamente informati, formati e quando previsto addestrati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08; collaborare a tal fine con il Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Ufficio Formazione;
- 21) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute; provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro i lavoratori dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria; assicurarsi che i lavoratori ricevano una formazione e quando previsto un addestramento adeguato all'uso delle attrezzature da lavoro;
- 22) per la sicurezza delle attrezzature sanitarie presenti e/o utilizzate nella struttura di pertinenza, l'oggetto della delega è circoscritto agli aspetti connessi all'uso sicuro dell'attrezzatura (a titolo esemplificativo: sicurezza dei soggetti (operatori/pazienti) interessati all'utilizzo e/o dall'utilizzo dell'attrezzatura; segnalazione guasti/malfunzionamenti, manutenzione ordinaria; custodia, mantenimento, pulizia e conservazione del buono stato dell'attrezzatura, ecc.), mentre la sicurezza relativa al profilo strettamente "tecnico" dell'apparecchiatura (a titolo esemplificativo: verifica tecnica, manutenzione straordinaria, riparazione, aggiornamento tecnologico, ecc.) è di pertinenza dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 23) fare ricorso alla segnaletica di sicurezza e/o di salute quando risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva;
- 24) adottare le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- 25) comunicare all'INAIL, per il tramite degli uffici preposti (U.O.C. Risorse Umane), ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno



un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

- 26) nel contesto organizzativo aziendale assicurare la gestione delle emergenze e, ricevuto il piano di emergenza, adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Al fine degli adempimenti previsti al precedente punto:

- a) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e, comunque, di emergenza. Ai fini della designazione tiene conto dei rischi specifici;
 - c) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
 - d) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - e) prendere i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza, ovvero per quella di altre persone, e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
 - f) salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- 27) con riferimento ai luoghi di lavoro osservare la normativa vigente e provvedere affinché:
- a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - d) gli impianti e dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
- 28) In caso di affidamento di contratti di appalto o di somministrazione:
- Provvedere affinché alle aziende e ai lavoratori autonomi a cui vengono affidati lavori vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare;
 - autorizzare l'accesso nella struttura soltanto al personale dipendente dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il documento di valutazione dei rischi sarà messo a disposizione del soggetto delegato; la visione della documentazione originale o l'estrazione di eventuali copie potrà essere sempre richiesta al Servizio di Prevenzione e Protezione o al Medico Competente, per quanto di rispettiva competenza.

Poiché risulta necessario, ai sensi dell'art.16 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08, attribuire al delegato una autonomia di spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate, e ritenendo congrua, per il raggiungimento di tale fine, la somma di € _____, per l'anno in corso, nei limiti della quale, il soggetto delegato



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

potrà disporre per il reperimento di mezzi antinfortunistici e per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione (acquisizione di DPI, informazione e formazione, ecc...) con il supporto tecnico, amministrativo e finanziario delle competenti UU.OO. Amministrative.

Per gli anni successivi sarà previsto un importo di € _____, ed in ogni caso, qualora il "budget" si rivelasse insufficiente, il medesimo potrà essere adeguato su formale richiesta scritta del delegato.

Per quanto riguarda eventuali problemi di natura infrastrutturale (messa e conservazione a norma di edifici, locali o loro parti) Le compete l'onere di segnalazione delle irregolarità e/o anomalie al Servizio Prevenzione e Protezione e alla U.O.C. Gestione Tecnica.

La presente delega s'intende valida fino a revoca espressa o alla sottoscrizione, da parte Sua, di un'altra successiva delega.

La delega perde efficacia in caso di cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico in dipendenza del quale è stata attribuita.

Si rammenta altresì quanto previsto dall'art.16 comma 3 bis, inserito dal D. Lgs. 106 del 2009, che permette al soggetto delegato, di delegare a sua volta specifiche funzioni in tema di salute e di sicurezza sul lavoro tramite atto scritto avente medesimi criteri della presente delega.

La Direzione Generale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o spiegazione.

Il Datore di Lavoro

Ricevo copia della presente delega, che consta di n. ____ pagine.

Presane completa visione, accetto formalmente, con la sottoscrizione la delega medesima.

Palermo, lì _____

Il _____

In qualità di soggetto delegato

Dott. _____

ALLEGATO “B” - MODELLO DI SUBDELEGA



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

Al _____

Dott. _____

Delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Il sottoscritto _____, nato a _____ () il _____, C.F. _____, in qualità di _____ dell'A.R.N.A.S. "Civico Di Cristina Benfratelli", con residenza anagrafica nel Comune di _____, Via _____, n. _____,

VISTA

la Delibera del Direttore Generale/Commissario Straordinario n. _____ del _____

CONSIDERATA

- La **Delega di Funzioni** ex art. 16 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che il Datore di Lavoro ha conferito allo scrivente con notifica prot. n. _____ del _____;
- la facoltà del soggetto delegato di avvalersi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 bis D.Lgs. n. 106/2009 *"Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 (.....)."*

RITENUTO

- Che appare necessario conferire **Subdelega di funzioni** ex art. 16 comma 3 bis del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. per le seguenti ragioni:
 - la complessità e l'ampiezza dell'attività aziendale, degli ambienti di lavoro, degli impianti e delle attrezzature utilizzate richiedono competenze ed adeguate capacità professionali per gli adempimenti in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori, imposti dalla normativa vigente;
 - il soggetto delegante, non possiede tutte le necessarie risorse di tempo per l'assolvimento di tutti gli adempimenti prevenzionistici e protezionistici in materia di prevenzione e protezione da infortuni, malattie professionali ed incendi necessari per garantire la massima sicurezza tecnica e/o organizzativa e/o procedurale di tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro di pertinenza dell'Azienda;

CONSIDERATO

- che per il ruolo da Lei ricoperto è in possesso delle capacità e competenze per organizzare il lavoro con specifica cura all'aspetto della sicurezza dei lavoratori e dei terzi.

con il presente atto conferisce

DELEGA di FUNZIONE

Al Dott. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato n.q presso la struttura aziendale ove esplica la sua attività di Direttore dell'U.O. _____



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

- ai fini della tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori e delle persone a qualunque titolo operanti presso la sede dell'Unità Operativa _____ ove svolge la funzione di _____.

La delega comporta l'attribuzione dei seguenti poteri:

- autorità di conformazione agli imperativi legali;
- poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- prerogative di interventi sull'ambiente di lavoro e sull'attività lavorativa;
- disponibilità degli strumenti organizzativi, gestionali ed economici necessari per l'adeguamento agli obblighi delegati in materia di salute e sicurezza.

La delega comporta, inoltre l'assenza di ingerenza del delegante sull'attività del delegato.

Il delegante conserva, comunque, i poteri di vigilanza.

COMPITI E FUNZIONI IN RELAZIONE ALLE STRUTTURE AFFERENTI E AL PERSONALE IVI OPERANTE

Visto quanto previsto all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di seguito si elencano le funzioni e i compiti oggetto della subdelega, da espletarsi anche attraverso il supporto formalizzato di Preposti:

- 1) identificare uno o più soggetti all'interno della propria organizzazione e comunicare la scelta allo scrivente, che con atto scritto, lo/i designerà nella funzione di "Preposto", nei limiti ed ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 81/08;
- 2) disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di personale preposto, già normativamente destinato a tale compito, che i lavoratori osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene e che usino correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i mezzi di protezione individuale eventualmente messi a loro disposizione;
- 3) fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - dati relativi agli infortuni sul lavoro (di cui all'art. 18 comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
 - le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 4) collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e gli RLS, al fine di assicurare il rispetto delle norme di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo autonomamente o su segnalazione degli stessi ad adottare i provvedimenti ritenuti utili a fronteggiare urgenti, improrogabili, imprevedute e/o imprevedibili necessità connesse a motivi di sicurezza igiene e protezione della salute dei lavoratori;
- 5) collaborare con il Medico Competente nell'individuare i soggetti esposti a rischio ai fini della sorveglianza sanitaria e dare comunicazione allo stesso in occasione di cambiamenti rilevanti delle proprie attività;
- 6) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; collaborare con il Medico Competente per assicurare la regolarità delle visite periodiche;
- 7) attuare le prescrizioni o le limitazioni impartite dal Medico Competente nei giudizi di idoneità;



- 8) elaborare procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, il Medico Autorizzato e l'Esperto qualificato.
- 9) custodire la documentazione tecnica a corredo delle attrezzature in dotazione alla U.O., con particolare riferimento ai manuali d'uso e manutenzione delle stesse e custodire le schede di tutte le sostanze e preparati utilizzate nell'U.O. diretta, e, qualora dovesse essere utilizzata una nuova sostanza, richiedere all'ufficio acquisti le relative schede di sicurezza;
- 10) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione ai gradi di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- 11) nell'affidare, i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, ricevendo dal medico competente i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro e le informazioni in ordine ai giudizi dallo stesso espressi;
- 12) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- 13) prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 14) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi (DPC) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messa loro disposizione;
- 15) richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- 16) adottare le misure per il controllo delle situazioni a rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 17) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 18) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- 19) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- 20) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- 21) tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'unità produttiva, sentito il medico competente, prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni;
- 22) provvedere affinché i lavoratori vengano adeguatamente informati, formati e quando previsto addestrati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08; collaborare a tal fine con il Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Ufficio Formazione.
- 23) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute; provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro i lavoratori dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria; assicurarsi



che i lavoratori ricevano una formazione e quando previsto un addestramento adeguato all'uso delle attrezzature da lavoro;

- 24) per la sicurezza delle attrezzature sanitarie presenti e/o utilizzate nella struttura di pertinenza, l'oggetto della subdelega è circoscritto agli aspetti connessi all'uso sicuro dell'attrezzatura (a titolo esemplificativo: sicurezza dei soggetti (operatori/pazienti) interessati all'utilizzo e/o dall'utilizzo dell'attrezzatura; segnalazione guasti/malfunzionamenti, manutenzione ordinaria; custodia, mantenimento, pulizia e conservazione del buono stato dell'attrezzatura, ecc.), mentre la sicurezza relativa al profilo strettamente "tecnico" dell'apparecchiatura (a titolo esemplificativo: verifica tecnica, manutenzione straordinaria, riparazione, aggiornamento tecnologico, ecc.) è di pertinenza dell'U.O.C. Gestione Tecnica;
- 25) fare ricorso alla segnaletica di sicurezza e/o di salute quando risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva;
- 26) adottare le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- 27) compilare il rapporto di infortunio da trasmettere all'Amministrazione (U.O.C. Risorse Umane) per ottemperare all'obbligo di comunicazione all'INAIL, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
 - (Per il Responsabile dell'U.O.C. Risorse Umane)
Comunicare all'INAIL, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - (Per il Responsabile dell'U.O.C. Risorse Umane)
Comunicare annualmente i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ove nell'anno fossero occorsi dei cambiamenti.
- 28) Nel contesto organizzativo aziendale assicurare la gestione delle emergenze e, ricevuto il piano di emergenza, adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Al fine degli adempimenti previsti al precedente punto:

 - a) designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e, comunque, di emergenza. Ai fini della designazione tiene conto dei rischi specifici;
 - b) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
 - c) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - d) prendere i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza, ovvero per quella di altre persone, e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
 - e) salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro



- attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- 29) con riferimento ai luoghi di lavoro osservare la normativa vigente e provvedere affinché:
- a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - d) gli impianti e dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
- 30) in caso di affidamento di contratti d'appalto o di somministrazione:
- provvedere affinché alle aziende e ai lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di propria competenza vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare;
 - autorizzare l'accesso nella struttura diretta soltanto al personale dipendente dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 31) In caso di affidamento di contratti di appalto o prestazione d'opera (Per il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato – per il Responsabile dell'U.O.C. Gestione Tecnica – per il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali):
- Verificare l'idoneità tecnico professionale delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati i lavori o i contratti d'opera nonché la loro regolarità contributiva;
 - provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere, per il tramite del Responsabile della struttura, la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio (D.U.V.R.I).

Il documento di valutazione dei rischi sarà messo a disposizione del soggetto delegato; la visione della documentazione originale o l'estrazione di eventuali copie potrà essere sempre richiesta al Servizio di Prevenzione e Protezione o al Medico Competente, per quanto di rispettiva competenza.

Poiché risulta necessario, ai sensi dell'art.16 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08, attribuire al delegato una autonomia di spesa, per lo svolgimento delle funzioni delegate, e ritenendo congrua, per il raggiungimento di tale fine, la somma di € _____ per l'anno in corso, nei limiti della quale, il soggetto delegato potrà disporre per il reperimento di mezzi antinfortunistici e per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione (acquisizione di DPI, informazione e formazione, ecc...) con il supporto tecnico, amministrativo e finanziario delle competenti UU.OO. Amministrative.

Per gli anni successivi sarà previsto un importo di € _____, ed in ogni caso, qualora il "budget" si rivelasse insufficiente, il medesimo potrà essere adeguato su formale richiesta scritta del delegato.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Per quanto riguarda eventuali problemi di natura infrastrutturale (messa e conservazione a norma di edifici, locali o loro parti) Le compete l'onere di segnalazione delle irregolarità e/o anomalie al Servizio Prevenzione e Protezione e alla U.O.C. Gestione Tecnica.

La presente delega si intende valida fino a revoca espressa o alla sottoscrizione, da parte Sua, di un'altra successiva subdelega.

La delega perde efficacia in caso di cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico in dipendenza del quale è stata attribuita.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o spiegazione.

Il _____

In qualità di soggetto delegante

Dott. _____

Ricevo copia della presente delega, che consta di n. ____ pagine.

Presane completa visione, accetto formalmente, con la sottoscrizione la delega medesima.

Il Direttore dell'U.O. _____

Dott. _____

Palermo, li _____

ALLEGATO “C” - PROCEDURA PER L’USO DELLE SOMME PER LA SICUREZZA DA PARTE DEI DELEGATI EX ART.16 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.

La presente procedura individua i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle somme messe a disposizione di ogni Dirigente delegato per esercitare il potere di spesa attribuitogli ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., all'atto del conferimento della delega di funzioni da parte del Datore di lavoro.

Tali somme sono messe a disposizione dei Dirigenti delegati per finanziare gli interventi di somma urgenza, essenziali e improcrastinabili, per la rimozione di situazioni di rischio, in presenza di pericoli gravi ed immediati per i lavoratori.

Premesso che gli obblighi derivanti dall'esecuzione di rilevanti e/o programmabili interventi strutturali ed impiantistici o scaturenti dall'acquisto di specifiche e/o costose attrezzature/servizi, necessari per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, dovranno essere segnalati, da parte del delegato, con la formale richiesta del loro adempimento alla Direzione Strategica e alle strutture aziendali competenti. Queste ultime dovranno attivare tutti i processi utili alla realizzazione delle opere e/o all'acquisto delle attrezzature/servizi necessari, ferma restando la responsabilità del delegato di rimanere parte attiva nella risoluzione delle problematiche segnalate, verificando periodicamente l'andamento delle opere e/o lo stato dell'acquisto delle attrezzature e informando costantemente la Direzione Strategica.

Qualora si evidenziassero situazioni di emergenza che possano rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori o qualora le competenti articolazioni aziendali non avessero provveduto tempestivamente a soddisfare, nell'ambito dell'attività programmata e con i fondi di bilancio allo scopo assegnati, le richieste inoltrate per la risoluzione di problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Dirigente delegato potrà decidere di far ricorso all'uso delle somme per la sicurezza messe a sua disposizione con l'atto di delega per finanziare detti interventi (lavori, servizi, forniture, ecc.) seguendo le modalità operative più avanti descritte.

Il Dirigente delegato, nell'ambito dei criteri sopra esposti e sotto la propria responsabilità, potrà inoltrare la richiesta per l'esecuzione degli interventi (lavori, servizi, forniture) necessari per la risoluzione delle problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle competenti articolazioni aziendali, autorizzando l'uso della somma messa a propria disposizione con tale finalità, con il supporto del S.P.P.. La medesima richiesta dovrà pervenire, per conoscenza, al Direttore Generale/Commissario Straordinario, per consentirgli di esercitare la sorveglianza imposta dall'atto di delega.

Le articolazioni aziendali competenti, autorizzate ad effettuare acquisti, si attiveranno per soddisfare immediatamente la richiesta ricevuta in relazione ai limiti di spesa e ai relativi tempi imposti dalle norme e dai regolamenti per l'esecuzione di acquisti di beni, servizi e lavori, informando per iscritto, entro i 10 (dieci) giorni successivi la data di ricezione della richiesta, il richiedente sulla procedura attuata e sui tempi occorrenti per la definizione dell'intervento da effettuare. Tali tempi dovranno essere rigorosamente conformi a quelli minimi previsti dalla procedura adottata, che deve comunque essere normativamente compatibile con le impellenze e le esigenze manifestate dal richiedente.

Trascorso infruttuosamente il periodo previsto per il riscontro all'istanza presentata o per la definizione dell'intervento richiesto e in assenza di giustificate motivazioni per eventuali ritardi, il Dirigente delegato dovrà contestare per iscritto l'inadempienza, portando a conoscenza della circostanza il delegante.

Con tale segnalazione da parte del Dirigente delegato, gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 relativi alla problematica segnalata passano in carico ai Responsabili delle articolazioni aziendali competenti per l'esecuzione dell'intervento richiesto, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 lettere h) "adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa" ed i) "informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le

disposizioni prese o da prendere in materia di protezione” e ferma restando la responsabilità del delegato di rimanere parte attiva nella risoluzione delle problematiche segnalate, verificando periodicamente l’andamento delle opere e informando costantemente la Direzione Strategica.

ALLEGATO “D” - MODELLO DI NOMINA PREPOSTO

INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO

Il sottoscritto _____, in qualità di Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., dell'U.O. _____

PREMETTE

Che il sig. _____ presso l'U.O. _____ svolge la funzione di

- ☐ Dirigente U.O.S
- ☐ Responsabile U.O.S
- ☐ Coordinatore
- ☐ Capo reparto/Capo area
- ☐ Altro _____

Che tale mansione corrisponde a quella di «preposto» come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e) del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.: «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa». Tutto ciò premesso, con la presente, formalmente si

INDIVIDUA

Il sig. _____, di seguito denominato «preposto», in considerazione della sua specifica professionalità, per l'esercizio dei poteri di controllo e di sorveglianza sulla corretta esecuzione da parte dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità alle direttive ricevute, secondo quanto contenuto nell'**art. 19, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

Ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del CSR 221/2011 riceve informazione e formazione sufficienti, adeguate e specifiche in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e un aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La S.V. eserciterà i sopra indicati poteri in completa autonomia, secondo le attribuzioni e competenze per l'espletamento operativo di tutti gli obblighi relativi all'incarico conferitoLe.

Il sottoscritto si impegna a fornirLe, periodicamente e anche su Sua richiesta scritta, tutte le informazioni necessarie al proficuo svolgimento del Suo incarico.

La S.V. potrà, in piena autonomia, richiedere ai consulenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive competenze, consulenza continua, anche scritta, sulle problematiche che di volta in volta riterrà opportuno.

La presente individuazione avrà durata e validità sino al termine del rapporto di lavoro, salvo cambi di ruolo della S.V.

Palermo li ____/____/____

Per presa visione

Il Preposto

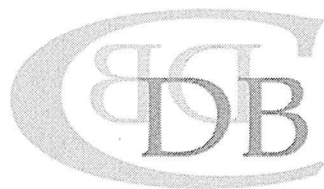
(_____)

Il Dirigente Delegato

(_____)

Si allega alla presente, Informativa da consegnare al Preposto che firmerà per ricezione.

ALLEGATO “E” - MODELLO DI INFORMATIVA SU COMPITI E LE FUNZIONI PREVISTE
DALL’ART. 19 DEL D.LGS. 81/08



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Indicazioni per l'individuazione del Preposto

Informativa per il Preposto



 Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Impiego Nazionale per l'Assistenza Sociale	Indicazioni per l'individuazione del Preposto Informativa per il Preposto	Rev.00 Novembre 2021 Servizio di Prevenzione e Protezione
---	--	--

1. Definizione di Preposto

Il preposto è il lavoratore che, nel suo settore o reparto, coordina e organizza le attività quotidiane degli altri dipendenti e controlla che vengano eseguite secondo le direttive aziendali: il preposto si configura dunque con il capo reparto, il capo area, il responsabile di una unità operativa.

Secondo il testo unico 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, art.2, il preposto è: *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”*

Possiamo definire il preposto “il guardiano della sicurezza”.

Il preposto sorveglia le attività lavorative degli altri dipendenti ma non garantisce il rispetto delle disposizioni di sicurezza?

Si tratta in ogni caso di un preposto; tuttavia, non svolgendo integralmente e correttamente il proprio lavoro, in caso di infortunio, ne è responsabile ed è sanzionabile. Il preposto viene chiamato anche “capo-area”, “capo reparto”, “capo-squadra”: in quanto tale non può limitarsi solo a controllare che le attività produttive vengano svolte secondo le norme aziendali ma deve garantire che queste vengano effettuate secondo le disposizioni di sicurezza dell’azienda (“Mettiti le scarpe di sicurezza”, “Indossa la mascherina”).

Il preposto è la persona che si trova in una posizione di preminenza, anche minima e limitata, rispetto agli altri dipendenti aziendali e che quindi impartisce ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da svolgere.

- Il dipendente sorveglia le attività lavorative di altri lavoratori?
- Ha un rapporto diretto con gli altri dipendenti?
- Controlla che le disposizioni in materia di sicurezza vengano rispettate?

Se la risposta è sì, allora si è in presenza di un preposto.

2. Individuazione formale del Preposto e obbligo formativo

Il preposto è una figura chiave per la sicurezza dell’intera azienda. La nomina da parte del Datore di Lavoro/Dirigente Delegato è fondamentale per due motivi:

- Il preposto, nominato o non nominato, è comunque responsabile di sorvegliare il rispetto delle misure di sicurezza e perseguibile in caso di infortunio. Conviene, quindi, individuarlo formalmente e formarlo per fornirgli strumenti adeguati allo svolgimento delle sue mansioni e per non incorrere in sanzioni per la mancata nomina e formazione. Nominando e formando il preposto non si attribuiscono a quest’ultimo maggiori responsabilità perché verrebbe comunque individuato come “preposto di fatto”.
- Nominare il preposto responsabilizza maggiormente la persona incaricata e questo, a cascata, ha un effetto positivo sulla sicurezza di tutta l’azienda.

Il preposto, come si intuisce, ha un rilevante grado di responsabilità, ragione per cui è fondamentale seguire un preciso percorso di formazione. Nello specifico, il datore di lavoro/dirigente delegato deve assicurarsi che il preposto frequenti un preciso corso di formazione. Nello specifico, il datore di lavoro deve assicurarsi che il preposto frequenti:

- la formazione obbligatoria per tutti i lavoratori;
- una formazione aggiuntiva e specifica per il suo ruolo (corso di formazione della durata di 8 ore)

3. Preposto di fatto

La formazione specifica per il preposto è obbligatoria.

3.1 Ma cosa succede se l'azienda non ha seguito l'obbligo di legge e nessun dipendente è stato formato e nominato, appunto, "preposto"?

In questo caso si parla di "preposto di fatto": un dipendente che sulla carta non è un preposto ma lo è a tutti gli effetti, in base alle attività che svolge quotidianamente e alle responsabilità affidategli. Come abbiamo detto, è preposto colui che si trova in una posizione di superiorità, anche minima, rispetto agli altri dipendenti.

Impartisce ordini e istruzioni ma non è stato nominato e non ha svolto il corso di formazione?

È comunque un preposto a tutti gli effetti.

3.2 Esiste un secondo scenario: immaginiamo che in azienda il preposto formalmente nominato è in malattia o in ferie e non è presente in azienda. In questo caso cosa succede? Il dipendente che, in assenza del preposto, ha le competenze per impartire direttive agli altri lavoratori subentra diventando "preposto di fatto". Per l'azienda sarebbe difficile formare più lavoratori solo per ovviare alla mancanza occasionale del preposto vero e proprio. Anche in questo caso, il preposto di fatto è responsabile direttamente in caso di infortunio o non osservanza delle normative aziendali.

4. Obblighi del Preposto

Per lo svolgimento dei propri compiti, non è prevista alcuna indennità al preposto. Egli non può inoltre, sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal Testo Unico, pena possibili sanzioni per inadempimento contrattuale.

L'art. 19 del D.Lgs 81/08 definisce, nello specifico, quali sono gli obblighi del preposto alla sicurezza:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza (informando i superiori in caso di persistenza delle inosservanze);
sovrintendere e vigilare: l'attività di sovrintendere comprende il potere di impartire ordini e istruzioni per regolare l'esecuzione del lavoro altrui, e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal datore di lavoro: va dunque sottolineato che il preposto ha un compito specifico inerente lo svolgimento di mansioni di vigilanza antinfortunistica.
- b) verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle misure di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori affinché, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; *in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi.*
- d) informare il più presto possibile i lavoratori, esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, riguardo il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione;
- e) salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o al dirigente) le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, così come ogni condizione di pericolo che si verifichi durante l'attività lavorativa;
- g) frequentare appositi corsi di formazione (secondo quanto previsto dall'articolo 37).

Le sanzioni per i preposti che non rispettino gli obblighi di legge prevedono:

- arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione di quanto presente alle lettere a), e), f); arresto sino a un mese o l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione di quanto presente alle lettere b), c), d);
- ammenda da 300 a 900 euro per la violazione di quanto presente alla lettera g).

5. Responsabilità del preposto in caso di infortunio

In caso di inosservanza e di infortunio sul luogo di lavoro, il preposto ne è direttamente responsabile. Se un dipendente di un reparto si infortuna, il preposto dell'area è direttamente responsabile dell'accaduto perché non ha vigilato correttamente sull'uso corretto dei mezzi di protezione e sul rispetto delle regole di sicurezza. Sono previste, quindi, sanzioni che includono ammende fino ad arrivare all'arresto.

Il preposto non risponde in quanto delegato del datore di lavoro ma come responsabile diretto.



**Indicazione per l'individuazione del Preposto
Informativa per il Preposto**

In data _____

Viene consegnato al Dott./Dott.ssa al Sig./Ra _____ individuato
formalmente in qualità di Preposto, tale informativa quale informazione di
base per il Preposto.

Per presa visione e accettazione

Il Preposto
